

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CASALGRANDE E IL CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/1990, DELL'ART. 5 DELLA L.R. 7/2012 E DELL'ART. 7 COMMA 4 DEL D.LGS. 36/2023 E SMI E DALL'ART. 2 DELLO STATUTO DEL CONSORZIO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22/02/2024 PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO STATICO e RENDICONTAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2025 IN COMUNE DI CASALGRANDE.

L'anno _____ il giorno ____ del mese di _____,

tra

il **Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale**, codice fiscale 91149320359, con sede in Reggio Emilia Corso Garibaldi 42, per brevità indicato nel prosieguo del presente atto anche come "Consorzio", qui rappresentato dal Presidente Lorenzo Catellani, nato a Reggio Emilia (RE) il 26/01/1967, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome, per conto e in rappresentanza del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, ed agisce in forza della deliberazione del Comitato Amministrativo n.496 del 27/08/2024;

e

il **Comune di Casalgrande**, (RE) — con sede in Piazza Martiri della Libertà n. 1 C.F. 00284720356 rappresentato dal Sindaco Giuseppe Daviddi nato ail.....

Premesso che:

- il comma 1 dell'art.15 della Legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii. dispone che *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*.
- l'art. 7 del D.lgs 36/2023 e smi (principio di auto-organizzazione amministrativa) prevede che la cooperazione tra stazioni appaltanti volta al perseguimento di obiettivi comuni sia attività esclusa dall'ambito di applicazione del Codice Appalti quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
 - a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
 - b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
 - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
 - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
- il comma 1 dell'art.5 della L.R. Emilia-Romagna 6 luglio 2012 n. 7 dispone che *"La Regione e gli enti locali possono attuare forme di cooperazione con i Consorzi di bonifica per la progettazione e la realizzazione di interventi strumentali al perseguimento di interessi comuni, nel rispetto dei principi comunitari in materia, stipulando a tal fine apposite convenzioni"*.
- Il Comune di Casalgrande, Ente Locale, ed il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, Ente Pubblico Economico, sono operanti sul medesimo territorio ed entrambi, per quanto istituzionalmente di propria competenza, svolgono funzioni di tutela dell'ambiente, difesa del suolo, sistemazione idrogeologica e idrica, governo delle acque e manutenzione infrastrutture di uso pubblico.
- l'art. 13 del D. Lgs. n. 267/2000 - testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali - attribuisce al Comune "tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale,

precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”.

- le funzioni istituzionali del Consorzio, declinate all'art. 2 e 3 dello statuto, comprendono al c.2 :
lett. a) “le attività preordinate alla sistemazione e al rinsaldamento delle pendici e dei versanti, al recupero delle zone franose e alla regimazione dei deflussi montani e collinari attraverso le opere di bonifica pubbliche o private...”,
lett.d) “ le attività preordinate alla progettazione ed alla realizzazione delle opere di bonifica nonché di ogni altra opera pubblica che gli sia affidata e che, nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, sia di interesse del Comprensorio”;

ed in particolare, al comma 3, il Consorzio provvede:

lett. n) “a concorrere, nell'ambito delle proprie competenze, alla realizzazione delle attività volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione di fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni di rischio e la lotta alla desertificazione;” come definite agli articoli 3 e 4 L.R. n. 42/1984.

Preso atto che:

- l'Amministrazione Comunale di Casalgrande, il cui territorio ricade completamente nel comprensorio del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, durante la fase di programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria per l'anno 2025 ha rilevato la necessità di effettuare un intervento di consolidamento del corpo stradale della strada pubblica Via Parini in località Sant'Antonino, interessata da un significativo cedimento del piano viabile e della scarpata di valle
- che l'intervento rientra nell'interesse del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale poiché esso contribuisce alla mitigazione del rischio idrogeologico svolgendo una funzione di salvaguardia dei versanti limitrofi all'intervento e perseguendo in questo modo un proprio compito istituzionale .

Tutto ciò premesso, e convenuto tra le Parti come sopra definite che la Premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti medesime stipulano e convengono quanto segue.

Art. 1 – Oggetto

Il Comune di Casalgrande e il Consorzio stabiliscono, verificata la specifica convergenza delle reciproche funzioni di legge, una collaborazione istituzionale finalizzata:

- alla progettazione esecutiva, direzione lavori, collaudo statico e redazione del certificato di regolare esecuzione degli interventi individuati dal programma dei lavori di manutenzione straordinaria 2025 comprendente, in particolare, il consolidamento del corpo stradale della strada pubblica Via Parini in località Sant'Antonino interessata da un significativo cedimento del piano viabile e della scarpata di valle

Art. 2 – Oneri ed obblighi delle Parti

Il **Comune di Casalgrande** si impegna a:

- individuare all'interno della propria struttura una figura professionale adeguata per lo svolgimento dei rapporti con il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale relativamente alla realizzazione degli interventi di progetto;
- fornire al Consorzio i dati necessari alla redazione del progetto quali elenco delle proprietà, informazioni tecniche e schemi circa gli scolì e scarichi esistenti e i sottoservizi;
- intraprendere le necessarie azioni informative presso la popolazione interessata ai lavori e mantenere, in forma esclusiva, i rapporti con gli stessi nonché intraprendere le azioni ed i provvedimenti necessari per l'acquisizione o l'occupazione delle aree interessate dalle opere;

- approvare in Giunta Comunale, il quadro esigenziale e il progetto esecutivo degli interventi di cui al presente accordo di programma, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 10 della L.R. 15/2013;
- collaborare, per quanto di competenza, al superamento di eventuali problematiche che dovessero insorgere nella realizzazione delle opere.
- finanziare le opere di cui alla presente convenzione per una quota pari ad euro 49.500,00, comprensiva della quota di ristoro dei costi sostenuti, inclusa quota parte di incentivo, spese tecniche di laboratorio ed Iva ;
- trasferire al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale la suddetta quota di finanziamento di euro 49.500,00 entro 30 giorni dal ricevimento di copia del certificato di regolare esecuzione;

Il **Consorzio** si impegna a :

- finanziare le opere di regimazione relative al primo lotto dei lavori di cui alla presente convenzione per una quota di €. 62.000,00, quota parte incentivo ed Iva compresa.
- nominare il Responsabile Unico di Progetto e le figure professionali necessarie alla redazione della progettazione, direzione lavori, eventuale coordinamento sicurezza, collaudo statico dei lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione;
- definire il livello di progettazione necessario secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 36/2023;
- redigere ed approvare il Quadro Esigenziale ed il Documento di Indirizzo alla Progettazione;
- espletare l'intero iter progettuale delle opere oggetto di convenzione secondo quanto previsto dalla normativa in materia di lavori pubblici ed in base al livello progettuale stabilito e provvedere all'approvazione del progetto;
- espletare le procedure per l'appalto comprese le verifiche del possesso dei requisiti ai sensi del D.Lgs. 36/2023 ed acquisire la documentazione necessaria alla redazione del contratto, compresa l'acquisizione e verifica della documentazione inerente gli obblighi sulla sicurezza previsti dal D.Lgs 81/2008;
- svolgere i compiti di direzione dei lavori, redazione della contabilità dei lavori ed emissione di certificato di regolare esecuzione delle opere, ai sensi del D.Lgs. 36/2023;
- approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori e trasmetterlo al Comune di Casalgrande
- collaborare per quanto di competenza al superamento di eventuali problematiche che dovessero insorgere nella realizzazione delle opere.

Art. 3 – Ripartizione dei costi

In base a quanto riportato ai paragrafi precedenti l'importo complessivo lavori di cui al presente accordo di programma è pari ad euro 111.500,00 di cui euro 62.000 a carico del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale ed euro 49.500,00 a carico del Comune di Casalgrande.

Il quadro economico dell'intervento sarà comprensivo di spese per spese di laboratorio e per l' incentivo alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs.36/2023.

Per l'espletamento delle attività previste per la quota parte finanziata dal Comune, si stabilisce di riconoscere al Consorzio una quota di ristoro a rimborso delle spese e costi di carattere generale sostenuti per la progettazione, direzione lavori, contabilizzazione e rilascio di certificato di regolare esecuzione e riconoscimento dell'incentivo per le funzioni tecniche, che si definiscono preventivamente nella misura massima del 5% dell'importo lavori, da computarsi a conclusione dell'iter tecnico-amministrativo oggetto del presente accordo attraverso un documento giustificativo allegato alla trasmissione del certificato di regolare esecuzione.

Tale ristoro, non configurandosi come corrispettivo, è da intendersi esclusivamente come un contributo alle spese e costi di carattere generale effettivamente sostenuti relativo all'impiego del personale necessario all'espletamento delle attività tecnico-amministrative contenute nell'accordo.

Art. 4 – Manutenzione delle opere

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere che saranno realizzate rimane a completo carico del Comune di Casalgrande.

Art. 5 - Durata della Convenzione

La presente convenzione ha durata di mesi 9 a partire dalla data della sottoscrizione della medesima e comunque sino all'esaurimento dei fondi destinati;

Art. 6 - Risoluzione

Qualora l'oggetto della Convenzione fosse ritenuto superato o si ritenessero opportune altre forme di collaborazione, la Convenzione potrà essere risolta anticipatamente mediante comunicazione scritta, via pec, da parte di una delle parti sottoscrittrici del presente accordo.

In tal caso il Comune di Casalgrande corrisponderà al Consorzio l'importo relativo alle attività di lavoro già concluse, salva verifica positiva della documentazione presentata.

Art. 7 - Divergenze

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti e per la quale non sarà possibile una amichevole composizione, verrà deferita in via esclusiva ad un collegio arbitrale con sede in Reggio Emilia.

Il Collegio, che deciderà de bono et equo, sarà costituito da tre arbitri, dei quali due saranno nominati dalle parti, in ragione di uno ciascuna, ed il terzo, su richiesta dei primi due, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia che provvederà anche alla nomina dell'arbitro per conto di quella parte che non vi abbia provveduto entro il termine di venti giorni dalla comunicazione della nomina del primo arbitro.

Art. 8 - Polizze assicurative

Si dà atto che il comune di Casalgrande e il Consorzio provvederanno per quanto di rispettiva competenza agli adempimenti assicurativi previsti dalle norme vigenti nei confronti del proprio personale dipendente impiegato nell'attività oggetto di accordo.

Art. 9 - Obblighi reciproci e garanzie

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme di legge vigenti ed al C.C. per quanto applicabile.

Art. 10 - Corrispondenza

Tutta la corrispondenza e la documentazione relativa alla presente Convenzione dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi pec:

Comune di Casalgrande : casalgrande@cert.provincia.re.it

Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale : protocollo@pec.emiliacentrale.it

Art. 10 – Spese di bollo e registrazione

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella Parte II “Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione” allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B al D.P.R. 642/1972 e ss.mm.ii..

Art.11 – Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione alla presente convenzione saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il

raggiungimento delle finalità della convenzione, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula della stessa. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a confrontarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati “GDPR” n. 679/2016. Inoltre le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione della presente convenzione, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l’esecuzione della convenzione medesima

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

(Lorenzo Catellani)

COMUNE DI CASALGRANDE

(Giuseppe Daviddi)

Il presente documento è sottoscritto esclusivamente con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs.82/2005 che attribuiscono pieno valore legale e probatorio.